

Focus tematici

Sport e discriminazioni di genere. La partecipazione di bambine e ragazze oltre gli stereotipi

un approfondimento giuridico

di *Tessa Onida*

In Italia l'attività sportiva viene regolamentata tutto sommato in modo limitato dallo Stato e dalle Regioni che se ne occupano – in ossequio al dettato dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione che colloca l'ordinamento sportivo tra le materie sottoposte alla potestà legislativa concorrente – principalmente per fissare, soprattutto in certi tipi di sport, un'età minima al di sotto della quale una particolare disciplina potrebbe risultare pericolosa, o delle modalità di esercizio idonee a non incidere negativamente sulla salute dei giovani praticanti anche quando tale pratica dovesse assumere caratteri di agonismo o pre-agonismo¹.

¹ In particolare a tutela delle persone che svolgono delle attività sportive viene affrontato il tema dell'accertamento della idoneità al loro svolgimento e quello della determinazione dell'età minima per svolgere le singole attività sportive oltre a essere seriamente sanzionata la somministrazione agli atleti di sostanze nocive per la salute al fine di modificare le proprie prestazioni. Dal 2000, inoltre, è stato previsto anche uno specifico aggravamento della pena per chiunque procuri, somministri e favorisca l'utilizzo di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nei confronti di minorenni (articolo 9, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping* e articolo 2, del decreto legislativo, 1 marzo 2018, n. 21, *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*). Una tutela meno rigida è invece prevista per lo sfruttamento da parte delle società – professionistiche e non – dei giovani praticanti che vengono lanciati a volte troppo presto su palcoscenici importanti per lucrare sulla loro vendita ad altre squadre. Così come, secondo la dottrina, non è adeguatamente disciplinato il fenomeno dello sradicamento del ragazzo dal suo ambiente di vita per essere inserito in attività di tipo professionistico o para-professionistico. Infatti, nonostante la proclamazione dei diritti delle persone minorenni fatta dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo*, ancora troppo spesso lo sport agonistico non riconosce il valore del rispetto delle norme e degli standard internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cfr. su questo aspetto *Human Rights in Youth Sport: A Critical Review of Children's Rights in Competitive Sport* (Paul David, 2004) che offre un'analisi critica di alcuni problemi molto reali all'interno dello sport giovanile e sostiene che il futuro sviluppo dello sport dipende dalla creazione di un sistema sportivo incentrato sui bambini). Cfr. poi anche l'articolo 165, paragrafo 2, TFUE, (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nel quale emerge l'azione dell'Unione intesa a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Tradizionalmente, infatti, nel nostro Paese si è scelto di lasciare la regolamentazione dell'attività sportiva alle varie Federazioni (o Enti) espressione dei praticanti dei singoli sport realizzando una perfetta attuazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici mirabilmente descritto dal giurista Santi Romano all'inizio del secolo scorso².

La *ratio* – peraltro del tutto condivisibile – alla base di questa scelta risiede evidentemente nella convinzione che i praticanti siano le persone più idonee a scrivere le regole di un'attività sportiva anche perché nel momento nel quale una o più persone praticano uno sport esercitano anche un diritto che risulterebbe chiaramente mortificato da una pesante intromissione da parte dello Stato o delle regioni nella scrittura o nell'attuazione delle regole che lo governano.

Oggi, tuttavia, un intervento da parte delle Istituzioni (sovranzionali o nazionali) su alcuni aspetti del mondo dello sport, come nel caso della risoluzione del Consiglio d'Europa (COE) in commento³, appare non solo comprensibile, ma addirittura necessario se inquadrato nell'ottica dell'importanza della pratica sportiva come strumento di tutela e di sviluppo della salute e della formazione personale e sociale dei giovani sportivi che sono, prima ancora che atleti in erba, dei cittadini in crescita.

È infatti doveroso per le Istituzioni attivarsi per emancipare le singole discipline sportive – o almeno quelle più critiche sotto questo profilo – dalle discriminazioni che spesso vengono veicolate ai giovani praticanti fin da piccoli e che finiscono per condizionare le loro idee e la loro educazione relativamente all'identità di genere e all'orientamento sessuale mentre, in generale, c'è già molta più consapevolezza negli ambienti sportivi circa la necessità di superare le discriminazioni basate sull'etnia o sulla disabilità).

2 Cfr. "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano pubblicato a Pisa nel 1918 nel quale si esprime il fulcro del pensiero di Santi Romano sintetizzato dall'affermazione secondo cui "ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico". L'ordinamento infatti è sempre e necessariamente giuridico, proprio perché lo scopo tipico del diritto è quello dell'organizzazione sociale.

3 Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, risoluzione 13 ottobre 2022, n. 2465, *The fight for a level playing field – ending discrimination against women in the world of sport*

Anche se ormai è in buona parte superata l'idea che le bambine debbano essere avviate solo a sport idonei a costruire un fisico leggero – e quindi femminile secondo una visione antiquata – e di tipo educativo⁴ (mentre secondo la stessa idea i bambini devono essere avviati a sport che valorizzino la forza e il coraggio) è comunque necessario fare uno scatto e lasciarsi definitivamente alle spalle gli stereotipi di femminilità e mascolinità che a tutt'oggi sono presenti nello sport.

Non si può, difatti, più passivamente accettare l'idea che l'atleta femmina che pratica sport precedentemente appannaggio solo (o quasi solo) maschile non corrisponda a una giusta idea di femminilità, come non si può più accettare l'idea che certi sport non siano sufficientemente da maschi e – solo per questo – che chi li pratica sia etichettato come omosessuale.

Bisogna cioè superare le discriminazioni che portano a stigmatizzare le sportive e gli sportivi solo perché non aderenti agli stereotipi di genere⁵. Ciò, anche perché la piaga dell'omofobia affligge e colpisce una grossa percentuale di persone e non solo omosessuali perché si rivolge contro chiunque non sia conforme allo stereotipo di femminilità o mascolinità che, *ipso facto*, diventa suscettibile di essere a priori etichettato e stigmatizzato.

Peraltro, l'intervento del Consiglio d'Europa in commento non rappresenta, a livello sistematico, un fulmine a ciel sereno perché la necessità di un cambio di passo nella parità di genere e nella lotta alla discriminazione negli sport era già stata evidenziata a livello sovranazionale dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che aveva imposto agli Stati contraenti – in via generale e, quindi, anche nel campo dello sport – di adottare ogni misura necessaria a «modificare gli schemi e i modelli socioculturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle prassi consuetudinarie, o di qualunque altro genere, fondate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso

4 Pierre De Coubertin, fondatore dei Giochi Olimpici moderni, era fermamente contrario alla partecipazione femminile e, infatti, solo nel 1928 il Comitato olimpico internazionale (Cio) ammise le atlete femmine ai Giochi di Amsterdam aprendo un lento processo di integrazione dato che nel 1968, ai Giochi di Città del Messico, la percentuale delle concorrenti non superò il 12%.

5 Cfr. Amodeo, A.L. Casolare, N.D. et al. (2017), *La percezione dell'omofobia nello sport: uno studio esplorativo*, in Valerio, G. Claysset, M. et al. (a cura di), *Terzo tempo fair play, valori nello sport per il contrasto all'omofobia e alla transfobia*, (p. 41-59), Milano, Mimesi Edizioni.

o di un ruolo stereotipato degli uomini e delle donne»⁶. Necessità che è poi stata ripresa a livello Comunitario – sebbene prima del 2009 i trattati non contemplassero una competenza giuridica specifica in materia di sport che l'UE ha ufficialmente acquistato solo con il Trattato di Lisbona⁷, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, – nel 2007 dalla Commissione europea che aveva già posto le basi per una politica comune anche in questo campo, con il Libro bianco sullo sport (COM(2007)391) presentato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007 e il piano d'azione Pierre de Coubertin, del 2008 e poi ribadita nella Carta per le donne e nella strategia per la parità tra donne e uomini per il periodo 2010-2015, del 5 marzo 2010, formalizzando anche l'impegno degli Stati ad affrontare ed eliminare il grande divario di genere esistente nei processi decisionali e governativi nelle attività sportive. Infine, questo pensiero è stato ulteriormente sviluppato con la Conferenza dell'UE sulla parità di genere nello sport, svoltasi a Vilnius il 3 e il 4 dicembre 2013, che ha portato all'approvazione di una specifica proposta riguardante le azioni strategiche da porre in essere nel periodo 2014-2020 per promuovere la parità di genere nello sport tra le quali si segnalano delle azioni e delle raccomandazioni che incoraggiano gli organi di governo dello sport e le organizzazioni non governative a elaborare

6 A questo proposito è possibile constatare che la posizione delle Nazioni Unite è assolutamente attuale, basta rileggere i Considerando dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale sono indicati i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: l'obiettivo n. 4 Garantire a tutti un'istruzione inclusiva, equa e di qualità, e promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti; l'obiettivo n. 5 Assicurare la parità di genere e l'*empowerment* di tutte le donne e le ragazze; l'obiettivo n. 16 Promuovere lo sviluppo di società pacifiche e inclusive ai fini di uno sviluppo sostenibile, assicurare a tutti l'accesso alla giustizia e creare, a tutti i livelli, istituzioni efficaci, responsabili e inclusive. Si ricorda inoltre la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dei minorenni, del 24 marzo 2021, (2016-2021) che sottolinea la necessità di lottare contro la discriminazione e la violenza, in particolare la violenza sessuale e la necessità di promuovere la parità tra le ragazze e i ragazzi, anche continuando a combattere gli stereotipi, il sessismo e l'ipersessualizzazione, in particolare nei media e nell'istruzione.

7 Infatti l'articolo 6, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato a Lisbona il 13 dicembre 2007, attribuisce all'Unione europea la competenza per sostenere o integrare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport, mentre l'articolo 165, paragrafo 1, contiene gli aspetti dettagliati della politica per lo sport stabilendo che l'Unione "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa". Inoltre cfr. Parlamento europeo, risoluzione 23 novembre 2021, P9_TA(2021)0463, *Sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire* nel quale il Parlamento chiede una maggiore parità di genere e una maggiore inclusione in termini di retribuzione e visibilità, oltre che una maggiore tutela dei minorenni dagli abusi e dalle molestie nello sport unitamente alla promozione di uno stile di vita attivo per i cittadini dell'UE, anche aumentando il numero di ore dedicate all'educazione fisica nelle scuole.

e ad attuare delle strategie d'azione nazionali e internazionali per realizzare la parità di genere nell'ambito sportivo (naturalmente con il supporto di misure coerenti e concrete a livello dell'UE).

Non rappresenta pertanto una novità l'intervento di un organo sovranazionale – qual è il Consiglio d'Europa – sui temi delle discriminazioni e della parità di genere negli sport come avvenuto nella risoluzione in commento nella quale viene caldamente ricordato agli Stati che l'impegno nel campo delle discriminazioni nel mondo dello sport non può rimanere sulla carta⁸, a maggior ragione quando c'è la consapevolezza – come in questo caso – che a mancare sia soprattutto la maturità e quindi la volontà dei singoli Paesi di dare concreta attuazione alle norme predisposte appositamente per debellare dei fenomeni che ormai la maggior parte delle persone percepisce come completamente fuori dal nostro momento storico. È quindi assolutamente logico che il Consiglio d'Europa, dopo un'attenta osservazione del fenomeno, sproni gli Stati a compiere ulteriori e decisivi sforzi per migliorare l'ambiente degli sport anche alla luce di episodi di violenza e gravi forme di sessismo e discriminazione di genere che si sono registrati puntando il dito anche sulla disparità di retribuzione e sulla scarsa presenza delle donne negli organi decisionali (la leadership e il processo decisionale sono chiaramente tra le principali sfide che lo sport deve affrontare per raggiungere un'autentica parità fra generi) oltre che sulle differenze di status fra maschi e femmine sia nello sport professionistico che in quello dilettantistico.

Chiaramente in questo percorso sono proprio gli uomini – come spiega il Consiglio d'Europa – ad avere un ruolo importante da svolgere sia nella prevenzione che nella lotta alla discriminazione nello sport nei confronti delle donne, tutti gli Stati sono quindi chiamati a mettere in campo misure e politiche adeguate per prevenire la violenza contro le donne⁹ e le ragazze comprese le donne LGBTI, nello sport a tutti i livelli (quindi non solo nelle organizzazioni sportive ma anche in ambito scolastico); a fornire supporto alle vittime di violenza e a formare il personale sportivo per prevenire ogni forma di violenza di genere (oltre a garantire che gli autori di violenze siano perseguiti concretamente).

8 Cfr. poi Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, raccomandazione 13 ottobre 2021, CM/Rec(2021)5 sulla Carta europea dello sport riveduta, nella quale si rimarca la funzione sociale dello sport, considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, un momento fondamentale per l'equilibrata crescita psicofisica di ciascun individuo.

9 Evidentemente per questo non può essere sufficiente limitarsi a ratificare la Convenzione di Istanbul.

Nella risoluzione si chiede inoltre agli Stati di far funzionare gli strumenti già esistenti per contrastare gli stereotipi di genere prevenendo e lottando contro il sessismo che si manifesta in molti aspetti della vita culturale a causa della pervasività degli stereotipi di genere.

A questo fine anche l'arte e la cultura hanno evidentemente un ruolo importante da svolgere ed è pertanto indispensabile affrontare il sessismo avendo come riferimento la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, adottata il 7 aprile 2011 e nota anche come Convenzione di Istanbul, in modo che la cultura, la religione, i costumi e le tradizioni non possano essere mai considerati come giustificativi degli atti di violenza contro le donne e le ragazze¹⁰.

A questo proposito il Consiglio d'Europa chiede di investire nell'educazione all'uguaglianza di genere formando gli insegnanti affinché adottino una prospettiva di genere anche nell'educazione sportiva fin dalla tenera età di bambini e bambine, ma anche di adottare leggi e codici di condotta in tal senso unitamente a campagne di sensibilizzazione su questi temi anche in occasione di grandi eventi sportivi.

Si raccomanda poi di raccogliere i dati sulle discriminazioni negli sport e di analizzarne i risultati e pubblicarli condividendone la ricerca per lo sviluppo di politiche migliori e buone prassi.

10 Cfr. Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, raccomandazione 27 marzo 2019, CM/Rec(2019)1 sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, nella quale si invitano i Governi degli Stati membri a considerare le seguenti misure: promuovere strumenti di lotta contro il sessismo nel settore della cultura e dello sport attraverso materiali e strumenti didattici su linguaggio e comunicazione sensibili al genere; l'incoraggiamento alle principali figure del mondo dello sport e della cultura a rifiutare idee sessiste e a denunciare l'odio sessista; l'esortazione alle federazioni sportive e alle istituzioni culturali a elaborare codici di condotta per prevenire il sessismo e i comportamenti sessisti. Vengono poi richieste anche importanti e incisive misure disciplinari per il sessismo negli eventi sportivi e culturali per il quale non ci deve essere alcuna tolleranza; e l'adozione di misure concrete per promuovere la parità di genere e un'immagine non stereotipata delle donne e degli uomini, delle ragazze e dei ragazzi dando visibilità come esempi positivi a donne e uomini, a ragazze e ragazzi che praticano discipline sportive nelle quali sono sotto-rappresentati.

L'Assemblea tocca poi lo specifico ambito relativo alle donne provenienti da contesti diversi (es. migratorio) che spesso sono soggette a discriminazioni multiple, come anche delle donne disabili, e alle donne LGBTI, transgender e intersessuali che si devono poter allenare e gareggiare in competizioni sportive coerenti con la propria identità di genere.¹¹

Infine, un aspetto che viene preso in considerazione e censurato nella risoluzione è quello relativo all'eccessiva sessualizzazione delle atlete che avviene spesso nei media e, a tal fine, viene richiesto a federazioni e club di vietare le pratiche discriminatorie di genere, in particolare per quanto riguarda i codici di abbigliamento – laddove non siano giustificate dallo sport – e di promuovere, al tempo stesso, una copertura mediatica inclusiva e non discriminatoria degli eventi sportivi sostenendo la trasmissione delle competizioni sportive femminili.

Le federazioni sportive sono poi a loro volta invitate a: impegnarsi nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere e intraprendere azioni appropriate contro i responsabili; garantire pieno ed equo accesso alla pratica sportiva a tutte le donne e promuovere la partecipazione delle donne, in tutta la loro diversità, negli organi di governo delle federazioni sportive, in particolare attraverso l'adozione di quote volte a raggiungere il 40% di rappresentanza. Mentre, come noto, il Consiglio d'Europa sostiene in prima persona la continuazione del progetto congiunto con l'Unione Europea denominato ALL IN: verso l'equilibrio di genere nello sport.

¹¹ Nel testo si chiede espressamente di "prevenire e combattere le molestie nei confronti degli atleti LGBTI, e combattere la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l'interfobia nello sport".